

Sì, lo ribadisco: un difensore non deve essere mai intercettato anche se è a sua volta indagato

di **Domenico Ciruzzi***

Mi preme ancora una volta ribadire la necessità di operare una modifica dell'articolo 103 del Codice di procedura penale - come proposta da tempo dall'Unione delle Camere penali - che ribadisca, con ulteriore chiarezza definitiva, il divieto di ascolto delle conversazioni tra difensore ed assistito.

Divieto già esistente che, tuttavia, attesi gli intollerabili sconfinamenti giurisprudenziali (in particolare l'inaccettabile recentissima sentenza della II sezione della Corte di Cassazione) che rischiano di determinare sempre più numerose, illegittime captazioni negli studi professionali dei difensori, deve essere ulteriormente rafforzato dal legislatore con un'enunciazione che non dia spazio ad interpretazioni sempre più oltraggiose per la funzione difensiva.

Torno sull'argomento, giacché - pur condividendo in larga parte le considerazioni da me espresse nel corpus di un precedente articolo in tema di garanzie di libertà del difensore - vi è chi ha giudicato "sconcertante" il mio intervento nella parte in cui rivendico il diritto al segreto delle comunicazioni anche per il difensore indagato che interloquisce nel proprio studio professionale, giungendo costui finanche a sostenere che simili mie affermazioni contribuirebbero ad ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione che il garantismo sia una forma di complicità.

Sul punto, mi limito ad evidenziare che ovviamente - come del resto emerge con chiarezza da una lettura serena ed imparziale dell'articolo - non ho mai preteso o richiesto l'immunità del difensore.

Ho, di contro, evidenziato come la circostanza che un difensore sia eventualmente indagato non possa di per sé legittimare l'ascolto di tutte le conversazioni che lo stesso intrattiene nel proprio studio con tutti i suoi assistiti. Le garanzie e le libertà previste dal codice, in primis

dall'art. 103, sono invero poste a tutela integralmente dei cittadini che non devono avere neppure il minimo timore che quanto riferito al difensore - nella sacralità del segreto professionale - possa essere "origliato" da chi sta svolgendo indagini nei loro confronti - o peggio ancora - veicolato sui media.

Volendo essere didascalico al massimo, si pensi all'ipotesi di un difensore indagato per millantato credito. Questo può consentire di inserire microspie all'interno dello studio professionale del difensore ed ascoltare per diversi mesi i colloqui che questi - ma anche i suoi colleghi e collaboratori - intrattiene con i suoi 10, 50 o 100 clienti? O peggio ancora di ascoltare i colloqui che intervengono tra i suoi stessi collaboratori ed i rispettivi assistiti?

Il malcapitato cittadino inquisito, ad esempio, per bancarotta, per terrorismo, per mafia, per peculato, perché dovrebbe essere privato dell'inviolabile diritto di poter interloquire con il proprio difensore nel segreto professionale, soltanto perché in ipotesi quell'avvocato è indagato per tutt'altre vicende?

È questa la distinzione - chiara e facilmente percepibile - tra immunità dell'avvocato (incompatibile con uno Stato democratico) ed immunità della "funzione difensiva" che è invece sacra ed intoccabile e che non può essere assolutamente compressa sol perché quell'avvocato è indagato.

Sul punto - dietro la visione secondo la quale se un avvocato non è indagato vigono i divieti sanciti dal codice, mentre se il difensore è indagato sarebbe possibile ascoltare i suoi colloqui con tutti gli assistiti - si registra un totale stravolgimento dell'essenza stessa delle libertà e delle garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. che, nella distorta ottica citata ed in totale contraddizione con le premesse solennemente enunciate, finisce per diventare esclusivamente uno strumento a tutela della riservatezza dei colloqui degli avvocati.

Di contro, occorre ancora una volta ribadire che le garanzie di libertà della funzione difensiva non sono poste a tutela dell'avvocato - per cui se il difensore è stato "cattivo" (è, cioè, indagato) possono essere pretermesse avendo questi mostrato di non esserne degno - ma a tutela dei cittadini che hanno diritto alla segretezza dei colloqui con il proprio difensore chiunque egli sia e di qualsiasi colpa questi si sia eventualmente macchiato.

Mi sia consentita, infine, una breve precisazione.

In un mio precedente articolo risalente a diversi anni fa - di cui mi ero persino dimenticato e che, per fortuna, solerti miei esegeti hanno riesumato - avevo denunciato l'ambiguità di alcuni cosiddetti "professionisti per bene" nell'interazione con il mondo criminale.

Vi è stato chi ha sostenuto che vi fosse un contrasto tra quanto da me sostenuto in passato e la mia intransigenza nel ritenere vietate le intercettazioni nello studio professionale del difensore, anche qualora questi sia indagato.

Sul punto, per amor di verità, devo rappresentare che l'intervento citato su queste stesse pagine non fu, come erroneamente ed inspiegabilmente riportato, in difesa dell'associazione "Libera" - verso cui peraltro nutro il massimo rispetto per la serietà dell'impegno nel sociale - ma costituiva invece un'analisi critica dei comportamenti della classe professionale borghese fino agli anni 80.

Nel corso di tale intervento, peraltro molto apprezzato dallo stesso mio solerte citazionista, nel respingere un'opinione diffusa secondo cui gran parte della classe dirigente meridionale era del tutto collusa con la camorra, sottolineavo tuttavia che vi era stata una notevole responsabilità della borghesia nel rapportarsi con i disagiati del territorio ed, in particolare, così scrivevo: «... È innegabile che in quegli anni (gli anni 80 n.d.r.) vi fossero, accanto ai bagliori di piombo e sangue innocente, residui conniven-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ze consapevoli anche in settori istituzionali e professionali, dando luogo ad un vulnus criminale gravissimo; tuttavia, la quasi totalità delle istituzioni e della classe imprenditoriale e professionale non era consapevole di fornire un apporto diretto alla criminalità organizzata.

Viceversa, in quegli anni era generalmente diffusa l'assoluta carenza di sensibilità ed attenzione da parte della borghesia dei colletti bianchi rispetto ai feroci effetti destabilizzanti prodotti dalla criminalità organizzata.

Si fingeva, o ci si illudeva consapevolmente, di vivere in due mondi separati, non comunicanti, autoc-toni.

E quando inevitabilmente i due mondi entravano in contatto, si spiegava sovente il più grave misfatto compiuto dalla classe dirigente meridionale dal dopoguerra in poi: l'ambiguità dell'interazione con il mondo criminale, la mancata assunzione di responsabilità di opporre, spiegandone le ragioni con pacatezza e tensione educativa, ma nel contempo con fermezza assoluta, dinieghi netti a proposte e richieste irricevibili; senza "se" e senza "ma", "si vedrà" e "fors'anche". Anche miserabili interlocu-

zioni di tal fatta hanno contribuito ad incistire la società.

In una realtà campana di povertà e di degrado in cui masse disagiate incontrano lo Stato per la prima volta sol quando impattano con il reclusorio di Poggioreale, il mondo dei colletti bianchi, al di là dei casi residuali e patologici di connivenza, avrebbe dovuto dare di più ai cittadini meno abbienti e più ignoranti anche attraverso interazioni corrette, educative e formative.

Gli studi professionali di avvocati, commercialisti, notai, i giornalisti e le redazioni dei giornali, i magistrati, i vertici ed i funzionari degli assessorati e degli enti istituzionali sarebbero dovuti essere degli avamposti di legalità da cui il sottoproletariato utente, sovente innocente, doveva uscirne sconfitto nei suoi propositi irricevibili e non già fuorviato da una comunicazione ambigua, reticente, accomodante, confusa e furba.

Dal dopoguerra in poi, alcuni professionisti cd. "perbene" (avvocati, giornalisti, commercialisti, medici, imprenditori, magistrati, politici et similia) - magari frequentatori di circoli esclusivi, con la faccia abbronzata dal tennis ed il culo sfondato dal burraco - hanno accolto

nei loro studi masse di diseredati sovente senza offrir loro alcun insegnamento civico ed etico, diversamente dalla gran parte dell'avvocatura militante che, senza clamore, ha sempre svolto con sacrificio e dedizione la propria funzione.

Se in cinquant'anni si fosse dedicata più passione e carità cristiana nelle professioni attraverso precise assunzioni di responsabilità, anche lessicali, almeno una piccola parte di poveri analfabeti forse non si sarebbe trasformata in criminali furbi e prevaricatori».

È evidente che non c'è alcuna contraddizione.

Ed invero, così come è necessario pretendere il rigore deontologico e culturale da parte dei professionisti, è necessario ed inderogabile pretendere il rigore nel rispetto delle regole poste a tutela del segreto dei cittadini negli studi professionali.

Come Ulisse, dovremmo tutti incatenarci per resistere agli echi autoritari, affinché, pur nel rispetto delle investigazioni giudiziarie, i presidi costituzionali posti a tutela delle libertà di tutti i cittadini non siano mai preda delle sirene incantatrici.

***Vicepresidente
dell'Unione Camere penali**

